



Logos P.A.
Fondazione

L'APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ AL BILANCIO 2014. SPUNTI DI RIFLESSIONE.

Roma, 18.03.2014
Dr.ssa Lara Montefiore



**SI INIZIA CON IL RINVIO DEI TERMINI PER
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE**



ESERCIZIO 2014

**rinvio al 28 febbraio 2014
(DM 19 dicembre 2013)**



**30 aprile 2014
(DM 13 febbraio 2014)**



SI CONTINUA CON LE “SOLITE PROROGHE”



**Proroga per l'anno 2014 della
competenza (provvisoria) del Prefetto
in caso di mancata approvazione del
bilancio di previsione e di mancata
adozione delle necessarie misure di
salvaguardia degli equilibri di
bilancio**

(art. 3, co. 1, DL 150/2013)



SI CONFERMANO LE SOLITE INCERTEZZE



incognite/certezze

- ✓ nuovo assetto risorse proprie/trasferite;
- ✓ nuova tassa sugli immobili e sui servizi;
- ✓ nuove regole di bilancio (entrata in vigore D.L.118/2011);
- ✓ **patto di stabilita interno.**





RISORSE E FSC 2014

- ✓ **Nuovo assetto risorse proprie/trasferite;**
- ✓ **Definizione normativa**
- ✓ **Calcolo risorse generali**
- ✓ **Calcolo risorse dei singoli enti**





RISORSE E FSC 2014

**regole di alimentazione e
distribuzione
del FSC**



DPCM (entro 30/04/2014 ?)



PATTO DI STABILITA': LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.



La disciplina attuale del Patto è disegnata congiuntamente da:

D.L. 78/2010;

L. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011);

L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012);

L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013);

L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

In principio fu la L. Finanziaria 448/1999.



PATTO DI STABILITA': LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.



Le disposizioni del Patto di Stabilità interno costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Attraverso l'applicazione del Patto si vogliono realizzare due principali obiettivi:

- ✓ **Riduzione del disavanzo finanziario;**
- ✓ **Concorrenza alla riduzione del debito pubblico.**



BILANCIO 2014: COSA CAMBIA NEL CALCOLO DELL'OBIETTIVO



Aggiornamento base di calcolo e conseguente modifica percentuali da applicare (c.532 L. 147/213). Il comma 532 modifica il triennio di spesa corrente utilizzato come base di calcolo dell'obiettivo di Patto di Stabilità di Comuni e Province, spostandolo dal **2007-2009 al 2009-2011**. Conseguentemente sono aggiornate anche le relative percentuali da applicare per la determinazione dell'obiettivo che passano dal **14,8% al 14,07%**, **aumentate di un punto percentuale per gli Enti che non partecipano alla sperimentazione** dei nuovi sistemi contabili. Per gli anni 2016 e 2017 il contributo richiesto ai Comuni aumenta (14,62%) a causa della nuova Spending Review regolata dalla Legge di Stabilità 2014.





GLI ENTI SOGGETTI AL PATTO.

Fino al 2013 la disciplina si applica ai Comuni con popolazione superiore ai 1.001 abitanti e alle Province.

Dal 2014 la disciplina del Patto si applica anche alle **Unioni di Comuni formate da Enti con popolazione fino a 1.000 abitanti** che esercitano in forma associata le funzioni amministrative e i servizi pubblici loro spettanti.





GLI ENTI SOGGETTI AL PATTO.

Introduzione del comma 6 bis all'articolo 31 della legge 183/11.

Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila.

A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'ANCI comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».





GLI ENTI SOGGETTI AL PATTO.

-
- **Modifiche all'articolo 31 della legge 183/11.**
- **Popolazione Istat per individuazione degli Enti soggetti al Patto di Stabilità Interno**
- **2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del TUEL: calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica**
- **(comma introdotto dall'art. 1, comma 533, legge n. 147 del 2013)**
- **Clausola di salvaguardia obiettivo**
- **2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni è rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014.**
-
- **Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.**
- **(comma introdotto dall'art. 1, comma 533, legge n. 147 del 2013)**





MODALITÀ DI CALCOLO.

Ogni ente ha dovuto conseguire, per l'anno 2013, **un saldo di competenza mista** non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni **2007-2009**, moltiplicata per la percentuale stabilita.





MODALITÀ DI CALCOLO.

A partire dall'anno 2014 e fino al 2017, il **saldo di competenza mista** dovrà essere calcolato prendendo come riferimento la spesa corrente media del triennio **2009 – 2011**.





MODALITÀ DI CALCOLO.

Il saldo di competenza mista deve risultare dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla:

- ✓ **differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente;**
- ✓ **dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.**





PARAMETRI DI VIRTUOSITÀ

Il D.L. n. 98/2011, all'articolo 20, ha introdotto un meccanismo basato su **criteri di virtuosità** ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun livello di governo.





PARAMETRI DI VIRTUOSITÀ

Con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, ogni anno gli enti sottoposti al patto di stabilità vengono divisi in due classi, definite sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità.





PARAMETRI DI VIRTUOSITÀ

L'articolo 20, comma 2, D.L. n. 98/2011, così come modificato, da ultimo, **Legge di stabilità 2013**, indica i seguenti **parametri di virtuosità**:

- ✓ **rispetto del patto di stabilità interno;**
- ✓ **autonomia finanziaria;**
- ✓ **equilibrio di parte corrente**
- ✓ **rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;**





PARAMETRI DI VIRTUOSITÀ

A partire dall'anno 2014 anche:

- ✓ **prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;**
- ✓ **incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;**
- ✓ **tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali stessi;**
- ✓ **effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;**
- ✓ **operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.**





PARAMETRI DI VIRTUOSITÀ

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i **parametri di virtuosità** sono **corretti con due indicatori**, il valore delle rendite catastali ed il numero di occupati.

Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli sopra elencati.

Agli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, **viene richiesto di conseguire un saldo obiettivo uguale a zero.**





OBIETTIVI DI PATTO

Modifiche al comma 6 dell'articolo 31 della legge 183/11.

Obiettivo di Patto per gli enti non sperimentatori della nuova contabilità ed enti non virtuosi. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione relativa al nuovo sistema contabile applicano le percentuali di cui al comma 2.

Per i restanti anni, le province ed i comuni che risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno. Le percentuali non possono essere superiori:

Ente	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014-2015	Anno 2016-2017
Province	16,9 per cento	19,8 per cento	20,25 per cento	21,05 per cento
Comuni > 5.000 abit.	16,0 per cento	15,8 per cento	15,07 per cento	15,62 per cento
Comuni tra 1000 e 5000 abit		13,0 per cento	15,07 per cento	15,62 per cento





ALLENAMENTO PATTO ANNO 2014

Introduzione del comma 9 bis all'articolo 31 della legge 183/11.

Allentamento di 1 miliardo del Patto di Stabilità Interno di Comuni e Province per l'anno 2014

Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, **i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni.**

Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo.

Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente **esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014**, dandone evidenza mediante il monitoraggio da trasmettere semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.**





MONITORAGGIO PATTO DI STABILITÀ

Comma 539 L. 147/2014. Modifiche al comma 20 dell'31 della legge 183/11.

Sito web monitoraggio patto di stabilità interno

Ai fini della **verifica del rispetto degli obiettivi** del patto di stabilità interno, gli enti sono tenuti a inviare, **entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**, al Mef una certificazione del saldo finanziario in termini di **competenza mista conseguito**, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione **economico-finanziaria**. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.

Sino alla data di trasmissione le erogazioni di risorse o trasferimenti sono sospese.





MANCATO RISPETTO DEL PATTO/1

In caso di **mancato rispetto del patto di stabilità**, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza l'Ente:

- ✓ **é assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (fondo di solidarietà comunale per il 2013 e il 2014) o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;**



MANCATO RISPETTO DEL PATTO/2



- ✓ **non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (il mancato rispetto del patto di stabilità nel 2012 determina che nell'anno 2013 non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010-2012, senza esclusioni);**





MANCATO RISPETTO DEL PATTO/3

- ✓ **non può ricorrere all'indebitamento (mutui, prestiti obbligazionari, leasing finanziario, ecc.) per gli investimenti.** Non rientrano nel divieto le devoluzioni di mutui contratti in anni precedenti e le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività;





MANCATO RISPETTO DEL PATTO/4

- ✓ **non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;**





MANCATO RISPETTO DEL PATTO/5

- ✓ **è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza** indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

La riduzione si applica per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno.



LE “(DIS)APPLICAZIONI” DEL PATTO: PAGAMENTI DEBITI DELLE PA NEL 2013/2014



- ✓ **Artt. 1, 6, 7 DL 35/2013**
- ✓ **Art. 13 DL 102/2013**
- ✓ **Art. 1, co. 546-548, L. 147/2013**
 - **esclusione di spese dai vincoli del patto di stabilita interno**
 - **anticipazione di liquidità da parte della Cassa DD.PP.**
 - **certificazione debiti P.A.**



LE “(DIS)APPLICAZIONI” DEL PATTO: PAGAMENTI DEBITI DELLE PA NEL 2013/2014



Esclusione di spese dai vincoli del patto di stabilita interno:

- ✓ debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012;
- ✓ debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura (o equivalente) entro il 31/12/2012;
- ✓ DFB di parte capitale riconoscibili al 31/12/2012.



LE “(DIS)APPLICAZIONI” DEL PATTO: PAGAMENTI DEBITI DELLE PA NEL 2013/2014



Spazi finanziari 500 milioni.



Richiesta al MEF entro 14/02/2014



DM MEF di riparto entro il 28 febbraio 2014



LE “(DIS)APPLICAZIONI” DEL PATTO: PAGAMENTI DEBITI DELLE PA NEL 2013/2014



Esclusione di spese dai vincoli del patto di stabilita interno

Obblighi e sanzioni

- ✓ Mancata richiesta degli spazi finanziari senza giustificato motivo
- ✓ Mancato pagamento nel 2014 almeno pari al 90% dell'importo degli spazi finanziari concessi.

La Corte dei conti (su segnalazione organo di revisione) irroga una sanzione pecuniaria pari a due mensilità di retribuzione.



LE “(DIS)APPLICAZIONI” DEL PATTO: PAGAMENTI DEBITI DELLE PA NEL 2013/2014



Anticipazione di liquidità da parte della Cassa DD.PP.

richiesta alla Cassa DD.PP. di anticipazione di liquidità per fare fronte a pagamenti (di parte corrente o di parte capitale) relativi a:

- ✓ debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012;
- ✓ debiti per i quali sia stata emessa entro il 31/12/2012 fattura o richiesta equivalente di pagamento.





SANZIONI

Comma 549 L. 147/2013.

Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti **irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo**, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.



AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE



Comma 550 L. 147/2013.

Le **aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate** dalle pubbliche amministrazioni locali indicate **devono partecipare al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica**. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

Comma 551 L. 147/2013.

Nel caso in cui tali soggetti **presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo**, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. (...). Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.



AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE



Accantonamenti

Comma 552 L. 147/2013.

Gli accantonamenti si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

- ✓ l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
- ✓ l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.



AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE



Sana gestione

Comma 553 L. 147/2013.

A decorrere dall'anno 2014 le società di cui al comma 550 concorrono a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza.

Non sono previsti parametri di riferimento. Per i servizi pubblici locali, saranno definiti parametri standard in termini di costi e rendimenti.

Per gli enti strumentali, il parametro standard è definito dai prezzi di mercato, senza ulteriori specificazioni.



AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE



Aziende speciali – Sanzioni per mala gestione

Comma 554 L. 147/2013. A decorrere dall'esercizio 2015, per aziende speciali, istituzioni e società di maggioranza (diretta e indiretta) pubblica titolari di affidamento diretto per un importo almeno pari all'80% del valore della produzione che nei tre anni precedenti hanno registrato un risultato economico negativo, la sanzione è riferita ai componenti degli organi di amministrazione attraverso una riduzione del 30% del compenso loro spettante.

È possibile procedere alla revoca dell'amministratore nel caso in cui il risultato economico risulti negativo per due anni consecutivi.

Comma 555 L. 147/2013 Queste società se registrano un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti al 2017 sono poste in liquidazione, fatta eccezione per le società che gestiscono servizi pubblici locali. Se non sono liquidate, gli atti posti in essere dalla società sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale per i soci.

